

Data 18-04-2012
Protocollo 0005967/DB.1607
Classificazione 009.020.020

COMUNICATO PER IL SITO INTERNET COMMERCIO

OGGETTO: novità legislative in merito a codice del turismo e rivendite di quotidiani e periodici. Comunicazione.

D. lgs. 23 maggio 2011 (Codice del Turismo).

L'art. 8, c. 1 dell'allegato 1 del codice del Turismo disponeva, tra l'altro, che *“Nella licenza di esercizio di attività ricettiva è ricompresa anche la licenza per la somministrazione di alimenti e bevande per le persone non alloggiate nella struttura nonché, nel rispetto dei requisiti previsti dalla normativa vigente, per le attività legate al benessere della persona o all'organizzazione congressuale.”*

Tale norma aveva prodotto molteplici criticità interpretative sotto il profilo, in particolare, della sua idoneità a creare situazioni di disparità di trattamento fra le attività ricettive e la rete degli esercizi di somministrazione di alimenti e bevande, con conseguenti distorsioni della concorrenza.

Con sentenza n. 80, depositata in cancelleria in data 5 aprile 2012, la Corte Costituzionale ha dichiarato l'illegittimità costituzionale della norma suddetta, per eccesso di delega.

A decorrere dal 5 aprile 2012 pertanto non sarà più consentito al titolare di *“licenza di esercizio di attività ricettiva”* di svolgere, *ope legis*, la somministrazione di alimenti e bevande anche alle persone non alloggiate. Evidentemente, a tale fine, lo stesso soggetto sarà tenuto al rispetto della normativa di comparto (L.R. 38/2006 smi e DGR n. 85 – 13268/2010).

Via Meucci, 1
10121 – Torino
Tel. 011/432.3512
011/432.1498
Fax 011/432.3076

Referente: Grazia Aimone
011/432 3504

D. lgs. 24 aprile 2001, n. 170 "Riordino del sistema di diffusione della stampa quotidiana e periodica, a norma dell'articolo 3 della legge 13 aprile 1999, n. 108".

La disciplina delle rivendite oggetto del d.lgs. 170/2001, caratterizzata dal permanere delle autorizzazioni e della pianificazione quantitativa, ha posto problemi circa la sua applicabilità alla luce dei contenuti della direttiva 2006/123/CE.

A tale proposito, a soluzione dell'accennato quesito, si riportano i contenuti dell'art. 39 del decreto legge 24 gennaio 2012, n. 1 "Disposizioni urgenti per la concorrenza, lo sviluppo delle infrastrutture e la competitività", convertito dalla L. 24 marzo 2012, n. 27, che ha recentemente modificato l'art. 5 del d.lgs. 170/2001 come segue:

Art. 39

((Liberalizzazione del sistema di vendita della stampa quotidiana e periodica e disposizioni in materia di diritti connessi al diritto d'autore).

1. All'articolo 5, comma 1, del decreto legislativo 24 aprile 2001, n. 170, dopo la lettera d) sono aggiunte le seguenti:

"d-bis) gli edicolanti possono vendere presso la propria sede qualunque altro prodotto secondo la vigente normativa;

d-ter) gli edicolanti possono praticare sconti sulla merce venduta e defalcare il valore del materiale fornito in conto vendita e restituito a compensazione delle successive anticipazioni al distributore;

d-quater) fermi restando gli obblighi previsti per gli edicolanti a garanzia del pluralismo informativo, la ingiustificata mancata fornitura, ovvero la fornitura ingiustificata per eccesso o difetto, rispetto alla domanda da parte del distributore costituiscono casi di pratica commerciale sleale ai fini dell'applicazione delle vigenti disposizioni in materia;

d-quinquies) le clausole contrattuali fra distributori ed edicolanti, contrarie alle disposizioni del presente articolo, sono nulle per contrasto con norma imperativa di legge e non viciano il contratto cui accedono".

2. Al fine di favorire la creazione di nuove imprese nel settore della tutela dei diritti degli artisti interpreti ed esecutori, mediante lo sviluppo del pluralismo competitivo e consentendo maggiori economicità di gestione nonché l'effettiva partecipazione e controllo da parte dei titolari dei diritti, l'attività di amministrazione e intermediazione dei diritti connessi al diritto d'autore di cui alla legge 22 aprile 1941, n. 633, in qualunque forma attuata, è libera.


3. Con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri da adottare entro tre mesi dalla data di entrata in vigore del presente decreto e previo parere dell'Autorità garante della concorrenza e del mercato, sono individuati, nell'interesse dei titolari aventi diritto, i requisiti minimi necessari ad un razionale e corretto sviluppo del mercato degli intermediari di tali diritti connessi))."

Dall'accennato recente intervento legislativo, è dato desumere in modo inequivocabile il permanere del d.lgs. 170/2001, in tutti i suoi contenuti.

Per le ragioni indicate si ritiene che, allo stato attuale, la disciplina delle edicole, come risultante dal d.lgs. 170/2010 con le sopraevidenziate modifiche apportate dal D. L. 1/2012, come convertito nella legge 27/2012, debbano essere applicate .

Cordiali saluti

Il Dirigente del Settore
Arch. Patrizia Vernoni



Visto:
il Direttore regionale
Dott. Giuseppe Benedetto

